



COMUNE DI GALLIATE

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con delibera di C.C. n° 27 del 21/04/2005

REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il Comune di Galliate riconosce ed afferma il valore delle libere e autonome Associazioni, dei gruppi, dei comitati, delle componenti sociali liberamente costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della Comunità mediante la promozione di finalità civili, sociali, culturali, storiche, artistiche, scientifiche, ambientali, turistiche e sportive, che sono regolati da principi di democraticità e che non hanno fini di lucro, favorendone l'attività e garantendone i diritti attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto comunale.

2. Ai fini del presente regolamento con il termine "Associazioni" devono intendersi i gruppi, i comitati e le componenti sociali individuate nel comma 1 del presente articolo.

Art. 2 - Istituzione del Registro comunale delle Associazioni

1. Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto comunale è istituito presso il Comune di Galliate il Registro comunale delle Associazioni, individuate nell'art. 1 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'iscrizione al Registro comunale sono individuate le seguenti tipologie di Associazioni:

- Associazioni d'Arma
- Associazioni sportive e ricreative
- Associazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale a fini socio-sanitari
- Associazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale a fini culturali, di impegno sociale e di promozione e tutela dei diritti umani
- Associazioni di volontariato non lucrative di tutela ambientale.

3. Fatte salve specifiche disposizioni di legge l'iscrizione nel Registro comunale è condizione necessaria per stipulare convenzioni con il Comune e per usufruire di qualsiasi beneficio da parte del Comune stesso.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni

1. Possono richiedere l'iscrizione al Registro comunale:

a) le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal Codice civile, che siano in possesso del codice fiscale e che abbiano sede in Galliate e svolgano la propria attività anche nel territorio comunale;

b) le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale, svolgono la loro attività in ambito comunale.

2. Nell'atto costitutivo o nello Statuto devono essere espressamente indicati:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale;
- il patrimonio;
- la sede;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione
- l'assenza di scopi di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- l'obbligo di redazione di bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;

- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4 - Modalità di iscrizione al Registro comunale delle Associazioni

1. L'iscrizione al Registro comunale è gratuita e avviene mediante presentazione di domanda specifica al Sindaco da parte del legale rappresentante dell'Associazione.

2. Nella domanda va indicato.

- il nominativo del presidente o del legale rappresentante dell'Associazione e di un eventuale sostituto con l'indicazione dei rispettivi recapiti,
- l'ambito di operatività dell'Associazione,
- la sede o la Sezione dell'Associazione,
- il codice fiscale dell'Associazione,
- l'eventuale indirizzo di posta elettronica e sito internet,
- l'espressa dichiarazione, per le Associazioni indicate all'art. 3, comma 1, lett. a), di operare sul territorio comunale dalla data di sottoscrizione dell'istanza,

3. Alla domanda va acclusa copia dell'Atto costitutivo, dello Statuto e, qualora esistente, del Regolamento dell'Associazione.

4. Per le sezioni locali di Associazioni di carattere nazionale è sufficiente la presentazione dell'Atto costitutivo.

5. L'iscrizione al Registro comunale avviene, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, con determinazione del responsabile del settore incaricato, da adottarsi nel termine di giorni 30 dalla data di acquisizione al protocollo del Comune dell'istanza e della documentazione a corredo. Nel caso in cui la domanda e la documentazione a corredo risultino carenti, il responsabile del settore competente, nel termine di 15 giorni dal ricevimento, ne richiede la regolarizzazione ed il termine di 30 giorni per l'iscrizione decorre dalla data di acquisizione della documentazione completa. Nel caso in cui la documentazione non pervenga al Comune nel termine di 60 giorni dalla

data di ricevimento della richiesta, la domanda verrà archiviata d'ufficio e l'Associazione non verrà iscritta nel Registro comunale.

Art. 5 - Revisione del Registro comunale

1. Per verificare il permanere dei requisiti è prevista una revisione annuale del Registro comunale. A tal fine ogni Associazione si impegna a inoltrare al Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno:

- una dichiarazione nella quale si attesti che l'atto costitutivo, lo statuto, le cariche sociali sono rimaste invariate, oppure, in caso contrario, la nuova documentazione;
- una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- il bilancio annuale con l'indicazione dettagliata delle spese sostenute e delle entrate acquisite.

2. Ogni Associazione si impegna a comunicare al Sindaco con le stesse modalità previste dall'art. 4, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, il trasferimento di sede e le deliberazioni di scioglimento. Tale comunicazione deve avvenire tempestivamente, e comunque entro 90 giorni dall'evento.

3. La mancata osservanza di tali norme comporterà la cancellazione dal Registro comunale. Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Art. 6 - Cancellazione dal Registro comunale

1. Nei casi di cancellazione previsti dal presente Regolamento, e qualora l'Associazione iscritta al Registro comunale perda uno dei requisiti previsti dalla legge e/o dal presente regolamento, si procede alla cancellazione dal Registro mediante determinazione del responsabile del settore incaricato. Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla formale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990.

2. La cancellazione dal Registro comunale comporta la risoluzione di eventuali convenzioni in atto e la restituzione, nel termine di 60 giorni dalla richiesta degli eventuali benefici economici indebitamente percepiti.

Art. 7 - Pubblicità

1. Il competente responsabile del settore è incaricato della tenuta del Registro comunale e provvede annualmente, entro il mese di aprile, alla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Galliate dell'elenco delle Associazioni iscritte e cancellate con l'indicazione dei benefici ottenuti nell'anno precedente, quali utilizzo di strutture, beni strumentali, contributi in servizi e contributi economici in denaro nel corso dell'anno precedente. Le stesse informazioni verranno inserite nel primo numero utile del "Notiziario comunale".

Art. 8 - Diritti delle Associazioni

1. Alle Associazioni iscritte al Registro comunale il Comune riconosce i diritti esplicitamente previsti dall'art. 49 dello Statuto comunale.

2. Il Comune potrà intervenire con erogazioni economiche, nei limiti delle risorse del bilancio, concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi, contributi economici in denaro, a sostegno di attività e di progetti organici delle Associazioni qualora ne riscontrasse la rilevanza sociale, culturale, artistica, ricreativa, scientifica, ambientale, turistica e sportiva.

3. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, possono ricevere contributi le Associazioni senza scopo di lucro aventi sede o sezione nel Comune e/o ivi operanti, con iniziative volte a favorire lo sviluppo sociale, culturale, artistico, ricreativo, scientifico, ambientale, turistico e sportivo.

4. Il Comune potrà stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte nel Registro comunale per lo svolgimento di attività in collaborazione, tendenti al raggiungimento di finalità comuni nell'interesse della collettività.

Art. 9 - Tipologia e modalità di intervento del Comune

1. Gli interventi del Comune a favore delle Associazioni possono essere: ordinari, di patrocinio, di patrocinio con contributo.
2. Di norma i contributi sono erogati in unica soluzione a consuntivo.

Art. 10 - Patrocinio

1. Si intende per patrocinio il sostegno, con utilizzo di immagine, a un'iniziativa cui l'Amministrazione dia la propria adesione in linea generale.
2. La domanda di patrocinio va indirizzata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'evento per cui si richiede il patrocinio e deve essere accompagnata da una relazione sintetica che espliciti la natura, le finalità e le modalità di svolgimento dell'iniziativa, gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa, l'impatto sulla comunità locale e in altri contesti e i principali strumenti utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a una richiesta per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti.
4. Sono soggetti potenziali beneficiari di patrocinio, oltre ad associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio e ad altri organismi no profit, anche aziende pubbliche di servizi alla persona e soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
5. Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio dell'Amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.
6. Il patrocinio è autorizzato dal Sindaco con lettera scritta almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa:

- per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
- per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta a una particolare fascia di utenti).

7. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni precise per l'utilizzo dello stemma del Comune negli strumenti comunicativi in relazione all'iniziativa patrocinata.

8. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 11 - Patrocinio con contributo

1. Il patrocinio con contributo consiste nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno di iniziative a carattere straordinario promosse dall'Associazione richiedente.

2. La richiesta dovrà pervenire al Sindaco almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dettagliata relazione sull'iniziativa programmata, nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Associazione intende perseguire e la capacità di promozione civile, sociale, culturale, storica, artistica, scientifica, ambientale ricreativa, turistica o sportiva nei confronti della comunità locale e del territorio;
- dettagliata previsione della spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

3. La Giunta comunale adotterà le proprie determinazioni entro 15 giorni sulla richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando anche l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

4. L'Associazione dovrà trasmettere al Comune, nel termine di 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, un dettagliato rendiconto delle spese effettuate o comunque dell'utilizzo delle somme erogate, nonché la presentazione di copia conforme all'originale della documentazione contabile e fiscale (fatture, ricevute fiscali, ecc.)

5. In caso di più richieste la Giunta comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e del territorio e del costo previsto.

6. L'assegnazione del contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

Art. 12 - Interventi ordinari

1. Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro, con frequenza anche annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Associazione richiedente.

2. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il mese di settembre di ciascun anno, per l'assegnazione nell'anno successivo, e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'indicazione delle iniziative che verranno attuate nell'arco dell'anno successivo con la previsione dei relativi costi e delle entrate.

3. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, l'Associazione dovrà inoltrare al Comune, il bilancio annuale con dettagliata indicazione delle entrate acquisite, delle spese effettuate o comunque della destinazione delle entrate acquisite, nonché la presentazione di copia conforme all'originale della documentazione contabile e fiscale (fatture, ricevute fiscali, ecc.) .

4. La ripartizione tra le Associazioni richiedenti verrà effettuata dalla Giunta comunale entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio con contestuale impegno della relativa spesa, tenendo conto:

- della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e del territorio;
- del rendiconto finanziario delle attività dell'anno precedente nonché della qualità e degli esiti delle iniziative realizzate;
- della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto, corredate da un bilancio di previsione annuale.

Art. 13 - Utilizzo di immobili, strutture o beni

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche, beni e servizi da parte delle Associazioni costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale.
3. L'assegnazione avverrà con deliberazione della Giunta comunale a seguito di domanda da parte delle Associazioni interessate – alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere – ed il beneficio economico che ne deriva all'associazione sarà quantificato contestualmente all'adozione della suddetta deliberazione.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle Associazioni di cui al precedente articolo 1 in deroga al Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e di benefici economici a persone, ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione n. 2 del 4 febbraio 1992. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari presenti e future.

Art. 15 – Norme transitorie

1. Le convenzioni in essere manterranno la loro validità fino alla naturale scadenza.

2. Gli adempimenti per l'erogazione di contributi verranno uniformati alle prescrizioni del presente regolamento al momento del rinnovo della convenzione.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Comunale, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il presente Regolamento sarà depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale di avviso di deposito ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno dal deposito.